

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 luglio 2017, n. 1149

COMUNE DI FAGGIANO (TA) - DCC n.7 del 30/03/17 "PRG - Modifica dell'art. 2.13 - Zona 'E' - Nuove costruzioni - Annessi agricoli - delle NTA. Approvazione in variante al PRG ai sensi dell'art. 12 della LR 20 del 27/07/2001 e smi". - Diffida ad annullare.

L'Assessore alla Pianificazione Territoriale, sulla base della istruttoria espletata dal competente Servizio, confermata dal Dirigente della Sezione Urbanistica, riferisce quanto segue:

"Il Comune di Faggiano (TA), dotato di PRG approvato con DDGR n.2227/2002 e n.1120/2005, con propria deliberazione di consiglio comunale n.7 del 30/03/17 ha assunto il provvedimento denominato: "PRG - Modifica dell'art. 2.13 - Zona 'E' - Nuove costruzioni - Annessi agricoli - delle NTA. Approvazione in variante al PRG ai sensi dell'art. 12 della LR 20 del 27/07/2001 e s.m.i.", afferente alla disciplina degli interventi nella zona agricola, normata dall'art. 2.11 delle Norme Tecniche di Attuazione del citato PRG vigente.

Con missiva datata 28/04/17 (assunta al protocollo della Sezione Urbanistica al n.3060 in data 03/05/2017), i consiglieri comunali del gruppo "Impegno Sociale" hanno trasmesso la DCC 7/2017 in oggetto indicata, "al fine di verificare se la deliberazione e la modifica delle NTA del vigente PRG del Comune di Faggiano, sono conformi alla legge regionale n.56/1980".

Al riguardo, con nota SUR prot. 4373 del 14/06/17, indirizzata al Sindaco ed al Responsabile del Servizio Tecnico comunale, si è rilevato preliminarmente quanto di seguito riportato.

L'art. 2.11 delle NTA del vigente PRG (approvato definitivamente con DGR 1120/2005), disciplina gli interventi nella zona "E" ammettendo la realizzazione di costruzioni sia produttive che abitative, con indice di fabbricabilità fondiaria di 0,03 mc/mq ed il rispetto della "unità minima poderale" di mq 10.000 (lotto minimo).

Inoltre, l'art. 2.13, rubricato "Zona 'E' - Nuove costruzioni - Annessi agricoli", dispone testualmente quanto segue:

"Per le attività agricole possono realizzarsi cabine elettriche di trasformazione di superficie e volume ENEL per alimentazione pozzi artesiani anche su terreni inferiori al lotto minimo di mq 5000, a distanza minima di mt 10,00 dalla viabilità e a m 5 dai confini in assoluto. Altezza massima m 5.

Per le strade provinciali la distanza è di mt 20,00.

L'indice di fabbricabilità fondiario è di 0,03 mc/mq."

Con la DCC 7/2017 in argomento si intende introdurre, in calce al suddetto art. 2.13, la seguente integrazione:

"Rientrano tra gli annessi agricoli, sempre nel rispetto degli indici sopra riportati e dei vincoli esistenti, oltre alle cabine elettriche, anche i manufatti edili pertinenti alla conduzione degli stessi fondi agricoli."

Già con precedente DCC n.4 del 23/02/16, ad oggetto "Interpretazione autentica degli standard urbanistici della zona E agricola, con possibilità di realizzazione degli annessi agricoli", per quanto attiene agli "annessi agricoli" (indicati nel testo della citata DCC 4/2016), si intendeva introdurre -da parte del Comune- la possibilità della loro realizzazione "fatta eccezione del lotto minimo di 10.000 mq".

In questa sede regionale (interessata dal medesimo gruppo consigliere comunale) detto dispositivo veniva ritenuto innovativo ed ampliativo, e non meramente esplicativo, rispetto alle possibilità di realizzazione degli

interventi edilizi ammissibili nella zona agricola in questione, e pertanto comportante -per questo specifico aspetto- un profilo di variante al vigente PRG, il cui procedimento di adozione comunale e di approvazione regionale è disciplinato dall'art. 16 della LR 56/1980.

Quanto innanzi veniva rappresentato al Comune in ultimo con la DGR n.894 del 21/06/16, con diffida ad annullare in autotutela il dispositivo normativo eccepito, contenuto nella DCC 4/2016.

Il Comune di Faggiano provvedeva in merito con la DCC n.43 del 26/07/16, conformemente alla richiesta regionale.

Ciò premesso, in ordine specifico alle determinazioni assunte con la DCC 7/2017 oggi in esame, deve rilevarsi che l'integrazione normativa prospettata è ancora finalizzata al superamento dell'obbligo del lotto minimo di mq 10.000 per *"i manufatti edili pertinenti alla conduzione degli stessi fondi agricoli"* (manufatti pertanto a carattere produttivo), obbligo sussistente per le *"costruzioni sia produttive che abitative"* a mente dell'art. 2.11 delle NTA vigenti.

Per l'approvazione della suddetta integrazione normativa costituente pacificamente variante al PRG, in quanto innovativa ed ampliativa rispetto alle possibilità di realizzazione degli interventi edilizi ammissibili nella zona agricola in questione, il Comune ha assunto di riferirsi all'art. 12, commi 3 e 3-bis, della LR 20/2001 e s.m.i. (procedimento semplificato, che non richiede l'approvazione regionale).

Al riguardo, con la citata nota SUR prot. 4373 del 14/06/17 si è già fatto presente al Comune che la medesima integrazione normativa, contrariamente a quanto ritenuto dal Comune, non rientra in alcuno dei casi contemplati dal richiamato art. 12 della LR 20/2001 e s.m.i. (qui inteso, per economia espositiva, come integralmente riportato); quanto innanzi, si comunicava per le conseguenziali determinazioni di propria competenza e responsabilità, anche in sede di autotutela, con invito inoltre ad astenersi -in via cautelativa, nelle more delle predette determinazioni- dalla pratica applicazione della DCC n.7 del 30/03/17 in argomento.

Con la medesima nota SUR prot. 4373 del 14/06/17, restando in attesa di comunicazioni in merito da parte del Comune, si è preannunciata la predisposizione di schema deliberativo di ulteriore diffida da sottoporre alla Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 50 della LR 56/1980.

Il sopra richiamato art. 50 della LR 56/1980 dispone quanto segue:

"La Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore all'Urbanistica, provvede, entro 30 giorni dalla conoscenza, ad assegnare un termine di ulteriori 30 giorni al Sindaco o al Consiglio comunale per l'annullamento dei provvedimenti o delle delibere non conformi alla disciplina urbanistica e/o edilizia vigente. Tale disposizioni non si applica su provvedimenti o delibere per i quali siano trascorsi dieci anni dalla data di emanazione o di adozione.

In caso di inadempienza del termine, la Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore all'Urbanistica, annulla tali deliberazioni o provvedimenti e dispone la notifica dell'atto di annullamento al Comune ed ai privati interessati. (...)"

Dette disposizioni di legge, ancorché in presenza della delega alle Province delle funzioni regionali previste dall'art. 21 (*"Intervento sostitutivo regionale"*) e dall'art. 39 (*"Annullamento del permesso di costruire da parte della Regione"*) del DPR 380/2001 e s.m.i., decisa con l'art. 39 della LR 22/2006, sono da ritenersi a tutt'oggi efficaci per quanto attiene ai provvedimenti e deliberazioni comunali afferenti alla strumentazione urbanistica, come ravvisato al riguardo dal TAR Lecce con sentenza n.1279/2009.

Tutto ciò premesso, attese le sopra esposte risultanze istruttorie, risulta che la DCC n.7 del 30/03/17 del Comune di Foggiano, avente ad oggetto *“PRG - Modifica dell’art. 2.13 - Zona ‘E’ - Nuove costruzioni - Annessi agricoli - delle NTA. Approvazione in variante al PRG ai sensi dell’art. 12 della LR 20 del 27/07/2001 e smi”*, costituente pacificamente variante al PRG in quanto innovativa ed ampliativa rispetto alle possibilità di realizzazione degli interventi edilizi ammissibili nella zona agricola in questione, per quanto attiene al riferimento operato dal Comune all’art. 12, commi 3 e 3-bis, della LR 20/2001 e s.m.i. (procedimento semplificato, che non richiede l’approvazione regionale), non è conforme alla disciplina urbanistica e edilizia vigente.

Ciò, precisamente perché comporta un profilo di variante al vigente PRG del Comune di Foggiano, il cui procedimento è disciplinato dall’art. 16 della LR n.56/1980 e richiede, previo espletamento degli adempimenti prescritti, l’approvazione finale con deliberazione di competenza della Giunta Regionale.

Si propone pertanto alla Giunta di diffidare, ai sensi dell’art. 50/co.1° della LR 56/1980, il Comune di Foggiano a provvedere entro TRENTA GIORNI dalla notifica della presente, all’annullamento in autotutela della DCC 7/2017, riservandosi la Giunta stessa, in caso di inadempienza del predetto termine, di procedere all’annullamento d’ufficio della medesima disposizione, ai sensi dell’art. 50/co.2° della LR 56/1980.”

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall’art. 4 - comma 4° - lettera “g)” della LR 7/1997.

“COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA LR 28/2001 e s.m.i.”

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L’Assessore alla Pianificazione Territoriale, sulla scorta delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone pertanto alla Giunta l’adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore alla Pianificazione Territoriale;
VISTE le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento;
A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- **DI FARE PROPRIA** la relazione dell’Assessore alla Pianificazione Territoriale nelle premesse riportata.
- **DI DIFFIDARE**, di conseguenza, ai sensi dell’art. 50/co.1° della LR 56/1980, per le considerazioni e motivazioni di cui alla relazione in premessa, il Comune di Foggiano a provvedere entro TRENTA GIORNI dalla notifica della presente, all’annullamento in autotutela della DCC n.7 del 30/03/17, in quanto non conforme alla disciplina urbanistica e edilizia vigente e comportante un profilo di variante al vigente PRG del Comune di Foggiano, il cui procedimento è disciplinato dall’art. 16 della LR 56/1980 e richiede, previo espletamento degli adempimenti prescritti, l’approvazione finale con deliberazione di competenza della Giunta Regionale.
- **DI RISERVARSI**, ai sensi dell’art. 50/co.2° della LR 56/1980, in caso di inadempienza del predetto termine da parte del Comune di Foggiano, di procedere all’annullamento d’ufficio della medesima disposizione.

- **DI DEMANDARE** alla Sezione Urbanistica la notifica del presente atto al Sindaco del Comune di Faggiano, per gli ulteriori adempimenti di competenza.
- **DI PROVVEDERE** alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano